

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**LAZIO – ROMA**

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**EX ART. 48 COMMA 1 C.P.A.**

Dell'Avv. **Sofia Sassi**, nata a Palermo il 13.9.1975 e ivi residente in via Giuseppe Prezzolini 66 (C.F.: SSSSFO75P53G273T), rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. RBN GLM 58P02 A089G – pec [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it)) e dall'Avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 A089A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204), con domicilio eletto presso il domicilio informatico dei predetti difensori,

**CONTRO**

- **La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale *rappresentante pro tempore*,
- **La Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Il Foromez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- Dell'Avv. **Fiorella Giliberti** nata a Erice (TP) il giorno 01.07.1971, (cod. fisc. GLBFLL71L41D423P) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZDNL72D11G273H – casella PEC: [avvocatodanielepiazza@legalmail.it](mailto:avvocatodanielepiazza@legalmail.it));
- Dell'avv. **Megna Rossella**, nata a Palermo il 5 maggio 1983 e ivi residente in via Sferracavallo 146/a;
- del **dr. Daniele Marchiafava**, nata a Domodossola l'11 giugno 1984 e domiciliato in Palermo via Houel n.5.

**PER LA PROSECUZIONE INNANZI A CODESTO ECC.MO**

**T.A.R. LAZIO ROMA**

del ricorso straordinario (n. affare 01490/2022) volto all'annullamento, previa sospensione: A) della graduatoria di merito del “*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica FI, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Codice Pa-*

*Distretto della Corte d'Appello di Palermo n. 410 unità” pubblicata il 14.1.2022 nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente gli ulteriori punti di cui all’art. 6, comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando; B) dell’esito della prova digitale; C) dei verbali di correzione della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuti; D) dell’art. 6 comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando di concorso; E) ove necessario dei successivi atti di scelta della sede; F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.*

### **PREMESSA**

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (affare n. 1490/2022), l’avv. Sofia Sassi ha chiesto l’annullamento, previa sospensione: *A) della graduatoria di merito del “Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica FI, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Codice Pa- Distretto della Corte d’Appello di Palermo n. 410 unità” pubblicata il 14.1.2022 nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente gli ulteriori punti di cui all’art. 6, comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando; B) dell’esito della prova digitale; C) dei verbali di correzione della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuti; D) dell’art. 6 comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando di concorso; E) ove necessario dei successivi atti di scelta della sede; F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.”* (doc. 1 allegato al presente atto).

Il Consiglio di Stato, sez. I, con parere interlocutorio n. 2138/2022 del 27.12.2022, ha ritenuto *“necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria impugnata, ai sensi degli artt. 9, comma 5, e 13, comma 1, del d.P.R. n. 1199 del 1971, nonché degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3, del codice del processo amministrativo”* (doc. 2 allegato al presente atto) In esecuzione del suddetto parere n. 2138/2022 del 27.12.2022 e del provvedimento *“m\_dg.DAG.18/01/2023.0011947.U” – RS/FL/045.028.014-2/2022* reso dal Ministero della Giustizia (doc. 3 allegato al presente atto), il suddetto ricorso è stato notificato in data 20.01.23 ai controinteressati inizialmente non evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia;

In data 25.01.22, l'avv. Fiorella Giliberti (una delle controinteressate), con opposizione ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, ha chiesto che *“il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale”* (doc. 4 allegato al presente atto).

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 c.p.a.: *“Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”*. Tutto ciò premesso, mercè il presente atto, ai sensi dell'art. 48 comma 1 c.p.a., si riassume il giudizio innanzi a Codesto Ecc.mo Tar, riportando perciò integralmente – con doppia bordatura a margine - il suddetto ricorso straordinario.

#### **AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

#### **RICORSO STRAORDINARIO**

dell'avv. **Sofia Sassi** nata a Palermo il 13.9.1975 e ivi residente in via Giuseppe Prezzolini 66, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.to Massimo Petrucci in qualità di socio della SLP Legal Consulting Società tra avvocati a.r.l., e dall'Avv. Adele Saito ed elettivamente domiciliata presso la sede della Società predetta sita in Palermo Marchese di Villabianca 209, con richiesta di ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo fax 091-301712 ed ai seguenti indirizzi pec: [massimopetrucci@pecavvpa.it](mailto:massimopetrucci@pecavvpa.it); [adele.saito@avvragsusa.legalmail.it](mailto:adele.saito@avvragsusa.legalmail.it)

#### **CONTRO**

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **la Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna 370;

- **il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma via Arenula 70;

- **Formez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma viale Marx 15;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **avv. Megna Rossella**, nt. a Palermo il 5 maggio 1983 e ivi residente in via Sferracavallo 146/a;

- **dr. Daniele Marchiafava**, nt. a Domodossola l'11 giugno 1984 e domiciliato in Palermo via Houel n.5.

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della graduatoria di merito del "*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica FI, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Codice Pa- Distretto della Corte d'Appello di Palermo n. 410 unità*" pubblicata il 14.1.2022 nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente gli ulteriori punti di cui all'art. 6, comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando (all.1)

-dell'esito della prova digitale;

-dei verbali di correzione della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuti;

- dell'art. 6 comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando di concorso; (all.2)

-ove necessario dei successivi atti di scelta della sede; (all.5)

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale

### **FATTO**

1. In data 8 agosto 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto "*il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica FI, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*" presso il Distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti d'Appello (cfr. all.2).

Con riferimento alla Corte d'Appello di Palermo i posti messi a bando sono 410 (di cui 16 riservati a candidati in possesso di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

L'art. 3 del Bando prevede che il concorso si articolasse nelle seguenti fasi:

-valutazione dei titoli;

-prova scritta da svolgersi mediante piattaforma digitale.

2. L'odierna ricorrente – in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) ha presentato la domanda con riferimento alla Corte d'Appello di Palermo.
3. Il 12 novembre è stato reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta. Per i titoli la ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo **di 5,75**(di cui 2,75 punti per la laurea vecchio ordinamento e 3 punti per l'abilitazione professionale di avvocato)
4. In data 26.11.2021 la ricorrente ha sostenuto la prova.
5. La Commissione esaminatrice, a seguito della correzione della prova sub 4) ha attribuito il punteggio **di 22,50**.
6. In data 14 gennaio è stata pubblicata la graduatoria di merito: la ricorrente ha preso il **punteggio complessivo di 28,25** (cfr. all.1).

La ricorrente non si è posizionata utilmente in graduatoria, collocandosi al n.433.

## **DIRITTO**

### **PREMESSA.**

#### **SULL'INTERESSE A RICORRERE.**

E' bene precisare che, sebbene la ricorrente si sia collocata tra gli idonei non vincitori, verrà ugualmente assunta presso l'Amministrazione in indirizzo.

Ed infatti, con comunicazione tramite sito istituzionale dello scorso 6 aprile il Ministero ha avvisato i partecipanti di quanto segue:

*“Con provvedimento del Direttore generale del 6 aprile 2022 prot. 4813.ID, al fine di dare tempestiva e piena attuazione al disposto normativo di cui al decreto-legge n. 80/2021, è stato disposto di procedere allo scorrimento delle graduatorie capienti, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nella graduatoria relativa a quel distretto, per poi procedere, in rapida successione e comunque secondo il calendario sotto specificato, ad un ulteriore scorrimento avente ad oggetto le graduatorie distrettuali risultate incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, a cui potranno partecipare tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie ancora capienti relative a tutti gli altri distretti e non destinatari di un precedente provvedimento di assegnazione. La scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori, per mezzo di apposita piattaforma informatica, avverrà secondo le modalità descritte nel provvedimento richiamato, nonché secondo il seguente calendario:*

*-da martedì 12 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto i Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno, per i posti indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento.*

*-da martedì 26 aprile 2022 a martedì 5 maggio 2022, procedura di scorrimento su piattaforma digitale Giustizia, avente ad oggetto la Corte di Cassazione e i Distretti di Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia, con riserva di indicare Distretti ulteriori.*

*L'apertura della piattaforma informatica per questo scorrimento sarà preceduta dalla pubblicazione dei posti oggetto dello scorrimento.*

Nonostante lo scorrimento della graduatoria l'avv. Sassi ha comunque interesse a ricorrere perché il maggior punteggio che erroneamente non le è stato riconosciuto aumenta la possibilità di essere assegnata presso la sede più vicina al luogo di residenza (Palermo).

#### **SULLA INDIVIDUZIONE DEI CONTROINTERESSATI.**

Sono stati individuati quali controinteressati l'avv. Rossella Megna ed il dr. Marchiafava, posizionatosi rispettivamente ai n. 391 e 390, e dunque al penultimo e terzultimo posto della graduatoria degli idonei vincitori.

Non riveste la posizione di controinteressata l'ultima posizionata tra gli idonei vincitori (n.392) – l'avv. Nicoletta Lipari - in quanto, con ricorso patrocinato da questa Difesa e accolto dal TAR Lazio con sentenza n.3421 del 25.3.2022 (all.3) l'avv. Lipari si è vista riconoscere il nuovo punteggio di 30,875 a fronte di quello erroneamente attribuito dalla Commissione (28,875) che la aveva vista ultima in graduatoria. Pertanto, quest'ultima nessun pregiudizio subirebbe dall'accoglimento del presente Ricorso Straordinario.

Si precisa, altresì, che sebbene i posti per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo fossero 410, l'ultimo degli idonei vincitori si è collocato al n. 392 perché i rimanenti successivi posti sono stati riservati, ai sensi dell'art. 1 del Bando, ai laureati in economia e commercio o in scienze politiche o in titoli equipollenti.

\*\*\*\*\*

**I.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41 CDFUE E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST.**

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA LETTERA A) E LETTERA B) DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 14 D.L. 80/2021. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'INGIUSTIZIA MANI- E PER LA PREVISIONE DI UN INGIUSTO ED IMMOTIVATO SISTEMA DI SELEZIONE A VANTAGGIO DEI PIÙ GIOVANI.**

**I.A** Il punteggio attribuito alla ricorrente non è corretto in quanto la Commissione non ha attribuito l'ulteriore punteggio di 2 punti previsti dall'art. 6, comma 2 lettera b) punto i) che si trascrive integralmente:

*“Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti così ripartiti:*

*[...] diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento*

*della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2*

La soprascripta disposizione va coordinata con l'art. 14 del D.L. 80/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*) legge conv. 6 agosto 2021 n.113, richiamato nelle premesse del Bando che testualmente recita:

*“[...]i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso[...]*

*b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);[...]*”

E' evidente che il Bando debba essere interpretato nel senso che l'art. 6 alla lettera a) ha previsto un punteggio fisso per il titolo di accesso, parametrato in base al voto conseguito (nel caso della ricorrente il punteggio è di 3 in quanto laurea conseguita con 110 e lode),

ed alla lettera b numero i) un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore previsto come titolo base per l'accesso.

Da quanto appena evidenziato scaturisce che al Diploma di Laurea in giurisprudenza - vecchio ordinamento devono essere attribuiti entrambi i punteggi

Nel caso in esame l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 2 lett. b) ha ingiustamente e illegittimamente pregiudicato la posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Ed infatti, sebbene la ricorrente abbia conseguito il punteggio di 3 per essere in possesso della laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, aveva/ha altresì diritto all'attribuzione dei 2 punti di cui all'art.6, lettera b) punto i).

Diversamente opinando si equipara irragionevolmente e ingiustamente la sua posizione a quella di chi accede al concorso con la sola laurea triennale.

Quanto evidenziato è stato condiviso anche dall'On Tribunale adito con la recente ordinanza del 14 febbraio 2022 n.1739 resa in caso analogo a quello in esame: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”*

In senso conforme Tar Lazio 7 dicembre 2021 n. 12613: *“Il collegio, in linea con la richiamata pronuncia, non può che rilevare l'illegittima esclusione, statuita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale. Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura*



*manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”*

Da tutto quanto sopra emerge con nitore che il punteggio da attribuire in sede di valutazione della laurea era 4,75 anziché 2,75.

**I B.** La graduatoria è, altresì, illegittima in quanto la ricorrente si è vista attribuire un punteggio dimezzato rispetto ai candidati che, avendo conseguito la laurea da non oltre 7 anni si sono visti attribuire un raddoppiamento del punteggio.

Tale irragionevole e illogica previsione è contenuta nell'art. 6, comma 2 lett.a) del Bando, parimenti illegittimo sotto tale profilo, che integralmente si trascrive:

*“Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*

La previsione è illegittima ed infatti non può certo riconoscersi al decorso del tempo dal conseguimento della laurea una sorta di obsolescenza delle conoscenze acquisite.

Il tribunale adito si è già espresso in tal senso e in fattispecie analoghe (*ex multis* Tar Lazio - Roma 11 febbraio 2021 n. 1727: *“i sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come si rivela il criterio dell'epoca di conseguimento del titolo di studio; in considerazione della già ricordata modesta entità del periodo temporale considerato e della tipologia delle professionalità ricercate con la procedura de qua, non possa essere sufficiente a giustificare la scelta operata dalla Banca d'Italia nella formulazione del bando in questione l'assunto per cui “i candidati con titolo di studio più recente (avrebbero) ... tendenzialmente conoscenze meno affievolite delle materie di studio richieste per i profili professionali ricercati”, potendo il criterio suddetto effettivamente produrre effetti*

*distorsivi sull'andamento della preselezione, non permettendo di verificare né il tempestivo conseguimento da parte dei candidati del titolo di studio nei tempi di legge, né, tantomeno di tener conto della eventuale continuazione, nelle more, da parte dei concorrenti, del percorso di studi attraverso il conseguimento della laurea o di altri titoli/esperienze valide ai fini della conservazione e dell'arricchimento del bagaglio formativo; parimenti fondata si riveli anche la censura di illegittimità della clausola del bando e degli atti applicativi impugnati in quanto integranti una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età, non essendo il mezzo utilizzato per assicurare la celerità nella preselezione dei candidati né appropriato né proporzionato sotto tale profilo, tenuto conto degli effetti distorsivi e delle criticità suevidenziate; anche un attento esame delle pronunce della Corte di Giustizia UE citate dalla Banca d'Italia a sostegno dell'ammissibilità, in alcuni casi, delle discriminazioni in base all'età in ambito lavorativo (sentenza del 2.04.2020 C-670/18 e sentenza del 21.07.2011 C - 159 e 160/10) - concernenti, in realtà, ipotesi del tutto particolari (come il divieto per le Amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone già collocate in quiescenza o il necessario collocamento a riposo dei procuratori che abbiano raggiunto una determinata soglia di età), dove, appunto, le distinzioni sono state riconosciute dalla Corte "appropriate" e "idonee allo scopo", in quanto non sproporzionate e in grado di conciliare gli opposti interessi della promozione dell'occupazione giovanile e dell'equilibrio tra le generazioni nel mondo del lavoro, della salvaguardia della partecipazione dei lavoratori anziani alla vita economica, culturale e sociale del Paese, dello scambio di esperienze e dell'efficienza dell'amministrazione - non faccia che confermare l'illegittimità del criterio oggetto di impugnazione nel presente giudizio, che ha quale effetto l'ingiusta preclusione, nei confronti di intere categorie di concorrenti, della partecipazione stessa alle prove concorsuali in base ad un elemento, come detto, del tutto "neutro" e privo di collegamento con loro preparazione professionale o con la capacità di sostenere il concorso come quello di non aver conseguito il titolo di studio richiesto nell'imminenza della procedura concorsuale, ma alcuni anni prima, pur avendo, ad esempio, lavorato, nelle more o essendosi eventualmente dedicati ad attività di aggiornamento o di approfondimento delle competenze comunque già acquisite e "certificate";*

- tale discriminazione, risultando, dunque, come anticipato, né necessaria, a fronte della possibilità per la Banca d'Italia di affidarsi ad altri oggettivi e logici criteri di preselezione, come in parte già fatto, né appropriata, alla luce di tutte le considerazioni già svolte, non possa che essere illegittima”.

Alla luce delle superiori considerazioni alla ricorrente sarebbe spettato il punteggio di 5,5 anziché 2,75.

**In conclusione dovendo la ricorrente vedersi riconosciuti in totale altri n.4,75 punti per titoli, il punteggio complessivo corretto è 33.**

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Se le ragioni giuridiche, sin qui addotte, supportano la richiesta di annullamento e/o riforma dei provvedimenti impugnati sotto il profilo del fumus boni iuris, ulteriori considerazioni appare opportuno svolgere in ordine al concorrente presupposto del *periculum in mora*.

Quanto a quest'ultimo, è evidente il pregiudizio poiché senza la sospensione degli effetti della graduatoria impugnata, la ricorrente, seppur assunta, nella scelta della sede di destinazione sarà “*scavalcata*” da chi ha un punteggio superiore a quello a lei allo stato - erroneamente – attribuito. Circostanza questa che si sostanzia indubbiamente in una grave disparità di trattamento.

\*\*\*

Per questi motivi

*VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE*

preliminarmente

sospendere l'efficacia degli atti impugnati sussistendone i presupposti di legge,

nel merito,

accertarne l'illegittimità e conseguentemente annullarli

*Il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 325,00 trattandosi di materia avente ad oggetto rapporti di pubblico impiego.*

*Ossequi-*

Palermo-Roma, 14 aprile 2022

*Avv. Massimo Petrucci*

*Avv. Adele Saito*

\*\*\*

**Alla luce di quanto sopra esposto**

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR LAZIO ROMA**

In sede cautelare, accogliere l'istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati, ovvero adottando la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero ancora definendo il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

Nel merito, in accoglimento del gravame, annullare i provvedimenti impugnati.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami a tutti gli eventuali soggetti controinteressati, con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; tuttavia il contributo non è dovuto, essendo stato versato a seguito del ricorso straordinario.

Con vittoria di spese.

Palermo,

*Avv. Girolamo Rubino*

*Avv. Giuseppe Impiduglia*

## **INDICE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

Costituzione in giudizio *ex art.* 48 cpa;

- 1) Ricorso straordinario proposto dall'avv. Sofia Sassi con relativo fascicolo;
- 2) Copia del parere n. 2138/2022 – n. affare 01490/2022 reso dal Consiglio Di Stato;
- 3) Copia del provvedimento “m\_dg.DAG.18/01/2023.0011947.U” – RS/FL/045.028.014-2/2022 reso dal Ministero Della Giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia;
- 4) Atto di opposizione notificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 01.06.22.

*Avv. Girolamo Rubino*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**LAZIO – ROMA**

**AVVISO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**EX ART. 48 COMMA 1 DEL C.P.A.**

Dell'Avv. **Sofia Sassi**, nata a Palermo il 13.9.1975 e ivi residente in via Giuseppe Prezzolini 66 (C.F.: SSSSFO75P53G273T), rappresentato e difeso, giusto mandato in calce all'atto di costituzione ex art 40 comma 1 c.p.a, dall'avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. RBN GLM 58P02 A089G – pec [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it)) e dall'Avv. Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: giuseppeimpiduglia@pec.it – fax 0918040204), con domicilio eletto presso il domicilio informatico dei predetti difensori,

**CONTRO**

- **La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **La Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Il Foromez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- Dell'Avv. **Fiorella Giliberti** nata a Erice (TP) il giorno 01.07.1971, (cod. fisc. GLBFLL71L41D423P) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Piazza (cod. fisc. PZZDNL72D11G273H – casella PEC: [avvocatodanielepiazza@legalmail.it](mailto:avvocatodanielepiazza@legalmail.it));
- Dell'avv. **Megna Rossella**, nt. a Palermo il 5 maggio 1983 e ivi residente in via Sferracavallo 146/a;
- del **dr. Daniele Marchiafava**, nt. a Domodossola l'11 giugno 1984 e domiciliato in Palermo via Houel n.5.

\*\*\*

Mercè il presente atto, si comunica che in data                      è stata depositata al T.AR. Lazio Roma la memoria di costituzione ex art. 48 comma 1 del CPA (allegata in calce al presente atto e recante **N.R.G. \_\_\_\_\_/2022**) per la prosecuzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario (n. affare 01490/2022) volto all'annullamento, previa

sospensione: A) della graduatoria di merito del “*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica FI, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia – Codice Pa-Distretto della Corte d’Appello di Palermo n. 410 unità*” pubblicata il 14.1.2022 nella parte in cui non ha attribuito alla ricorrente gli ulteriori punti di cui all’art. 6, comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando; B) dell’esito della prova digitale; C) dei verbali di correzione della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuti; D) dell’art. 6 comma 2 lettera a) e lettera b) punto i) del Bando di concorso; E) ove necessario dei successivi atti di scelta della sede; F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

*Salvis iuribus*

Li

*Avv. Girolamo Rubino*